

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORI PUBBLICI (IX)

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	39
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	39
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);	
TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029)	39
PRESIDENTE	39, 40, 42, 43
ARMAROLI	42
BERAGNOLI	40, 42
CASTELLUCCI	40
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	40, 42, 43
DEGAN	41
FORTINI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	40 42
GREGGI	40, 41
LONGONI	41
RIPAMONTI	41
TAVERNA	41
TERRANOVA CORRADO	41

La seduta comincia alle 17,50.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario, Reggiani e Verga.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, i deputati Armaroli, Castellucci e Longoni.

Seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente la professione di geometra (701) e Terranova Corrado ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge n. 701, d'iniziativa dei deputati Longoni, Salizzoni, Scaglia, Berloffia,

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1968

Vicentini, Forlani, Martoni, Armaroli, Merenda, Castellucci, De' Cocci, Elkan, Truzzi, Bima, Amadei Giuseppe, Amodio, Piccoli, Franzo, Alessandrini, Bosisio, Radi, Toros, Biagioni, Zappa, Zugno, Sarti, Veronesi, Bartole, Sabatini, Biasutti, Galli, Patrini, Gagliardi, Matterelli Gino, Colleoni, Biaggi Nullo, Curti Aurelio, Sgarlata, Stella, Gasco, Giglia, Bonaiti, Calveti, Di Giannantonio, Pintus, Colleselli, Ruffini, Graziosi, Lattanzio, Tantalo, Della Briotta, Bersani, Belci, Pedini, Gullotti, Gitti, Fornale, Buzzetti, Agosta concernente: « Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra », e n. 1029 d'iniziativa dei deputati Terranova Corrado, Mussa Ivaldi, Greggi, Biaggi Francantonio, Guariento, Colasanto, Degan, Ripamonti, Di Piazza, Berretta, Sgarlata, Sorgi, Bottari, Capua, Mancini Antonio, Iozzelli, Simonacci, Calabrò, Cocco Maria, Micheli, Catella, Cassiani, Sammartino, Barberi, La Penna, Amodio, Spinella, Sangaili, Cannizzo, De Zan concernente: « Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra ».

Nella seduta precedente eravamo giunti fino all'approvazione dell'articolo 1 del nuovo testo unificato. Dò ora lettura dell'articolo 2 di tale testo:

ART. 2.

L'esercizio dei compiti di progettazione e direzione dei lavori previsti dall'articolo precedente è ammesso anche nel caso di costruzioni:

a) con strutture orizzontali, di luce netta non superiore a metri 6, e con strutture inclinate per scale ed opere analoghe di luce netta non superiore a metri 3, gettate in opera e fuori opera, sollecitate da sovraccarichi non eccedenti i 500 chilogrammi per metro quadrato, eseguite in calcestruzzo armato o misto in calcestruzzo armato o laterizi (solai, solette, piattabande, travi e cordoli);

b) con mensole, sporti di balconi e cornici, non superiori a metri 1,50, in prolungamento di solai o cordoli o travi, purché non collegati solidalmente alle strutture verticali.

L'impiego delle strutture sovraspecificate, nei limiti e con le prescrizioni suindicate, deve essere preventivamente denunciato nel progetto con la indicazione degli elementi di calcolo ed essere sottoposto al controllo ed alla ispezione degli organi incaricati della sorveglianza sulla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Vi è anzitutto emendamento presentato dall'onorevole Greggi e tendente a sostituire al primo comma, lettera a), le parole « di luce netta non superiore a metri 6 » con le seguenti altre: « di luce netta non superiore a metri 4,50 ».

GREGGI. Non c'è bisogno di illustrarlo. Alcune strutture e dimensioni comportano una serie di possibili conseguenze negative, più gravi o meno gravi. Chiedo un aumento della luce, che sarebbe la luce normale di copertura dei solai di case di abitazione.

FORTINI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto al testo del Comitato di studio.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io sono favorevole all'approvazione del testo del Comitato di studio.

GREGGI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castellucci, Longoni, Carra, Cetrullo, Armaroli e Taverna hanno proposto di aggiungere il seguente punto c): « con pilastri in calcestruzzo armato o in blocchi prefabbricati armati non costituenti elementi di telaio di altezza non superiore a 5 metri ».

Un emendamento identico è stato proposto dagli onorevoli Beragnoli, Napolitano Luigi e Corghi.

BERAGNOLI. Noi siamo favorevoli all'introduzione di questo emendamento, però non ci sentiamo noi, come gruppo comunista, di provocare la rimessione all'Assemblea del provvedimento, in conseguenza del risultato della votazione sull'emendamento stesso.

Per questo, desidererei sapere in maniera precisa, visto che l'onorevole Castellucci molto opportunamente alla fine della scorsa seduta invitò il Governo a riesaminare la sua posizione, se rimane ferma la dichiarazione fatta dall'onorevole Giglia, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, secondo la quale l'approvazione di questo e di un altro emendamento comportava la richiesta immediata di rimessione all'Assemblea delle due proposte di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Confermo le dichiarazioni dell'onorevole Giglia, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e dichiaro che difenderò in ogni modo il testo del Comitato di studio. Dichiaro, inoltre, che eventuali modifiche, come quella che è in discussione, indurranno il Governo a chiedere la rimessione all'Assemblea delle due proposte di legge.

CASTELLUCCI. Vorrei sottolineare che lo emendamento da me proposto si riconduce

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1968

al testo del comitato di studio del 19 giugno 1966; conferma quanto già stabilito dalla circolare emanata dall'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole Romita, nel 1955; conferma quanto queste due stesse Commissioni riunite il 31 gennaio 1963 decisero, per quanto era di competenza di questo ramo del Parlamento.

In più vorrei aggiungere che non è stata mai contestata la competenza dei geometri per quanto riguarda la costruzione di un pilastro semplice, che — come è detto nel testo stesso dell'emendamento — non costituisca elemento di telaio.

Vorrei a questo punto presentare anche una proposta subordinata, per fugare il timore che molti hanno che questo pilastro possa servire come elemento di telaio, e cioè che la costruzione del pilastro venga autorizzata per non più di due piani, per un piano semi-interrato e per un piano interrato, come necessariamente bisogna fare per stalle di una certa portata, per magazzini, per autorimesse. Queste costruzioni che i geometri vengono autorizzati a progettare, non possono limitarsi soltanto ad un piano. Infatti, se si progetta una stalla, evidentemente sopra la stalla, per necessità di spazio, si realizza un fienile, un magazzino.

TERRANOVA CORRADO. Circa le osservazioni testé fatte dall'onorevole Castellucci o circa quelle da lui fatte nella seduta precedente, desidero far presente che, autorizzando la progettazione di pilastri sia pure fino ad un piano, non vuol dire, come invece afferma lo onorevole Castellucci, che i geometri si limiteranno a progettare un pilastro soggetto a pressione semplice, dato che esso può essere frequentemente soggetto a presso-flessione, a carico di punto a torsione, eccetera: in questi ultimi casi il pilastro diventa un elemento iperstatico. Non posso perciò che dichiararmi contrario all'emendamento, sia pure più limitativo proposto dall'amico onorevole Castellucci.

GREGGI. Avevo chiesto di parlare, ma a questo punto rinuncio perché il collega Terranova, con estrema chiarezza e semplicità, ha già detto tutto quello che volevo dire io.

RIPAMONTI. Mi riferisco ai due emendamenti proposti, di cui sono primi firmatari rispettivamente gli onorevoli Castellucci e Bergagnoli. Quest'ultimo riguarda l'altezza massima dei pilastri, la cui progettazione rientra nella competenza dei geometri se non costituiscono elementi di telaio, mentre l'emendamento dell'onorevole Castellucci tende a prospettare l'opportunità di consentire anche la

progettazione di telai semplici, se ho ben compreso: si tratta quindi, di strutture iperstatiche e pertanto la proposta contrasta con le prescrizioni di altri articoli. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Bergagnoli, osservo che non si può far riferimento solo ad elementi quantitativi, perché riferire la competenza alle progettazioni di pilastri fino a 5 metri di altezza, comporta la non considerazione del tipo di rallentazione, con particolare riguardo ai carichi di punta.

Avendo il comitato di studio già elaborato l'articolo 2, tenendo conto delle competenze specifiche, voterò contro gli emendamenti che modifichino l'articolo 2, riconfermando anche il voto contrario all'articolo 2.

DEGAN. Onorevole Presidente, voterò contro questo emendamento, il quale, oltre tutto, è in palese contraddizione con il successivo articolo 3. Il fatto di limitare a cinque metri l'altezza del pilastro non è assolutamente un elemento sufficientemente discriminante. Può trattarsi di un pilastro di estrema esilità, di 5 centimetri, di 10 centimetri, e allora evidentemente un'altezza di cinque metri, richiede un tipo di progettazione piuttosto complessa. Se si tratta invece di un pilastro alto cinque metri con una sezione di un metro per un metro, evidentemente la cosa è completamente diversa. Quindi, proprio nello spirito della legge, che pur mi trova generalmente contrario, vorrei richiamare tutti i colleghi a queste considerazioni e sottolineare che questo testo non ha alcuna coerenza.

TAVERNA. Ho l'impressione che noi torniamo a scuola. Noi abbiamo elaborato, nel comitato di studio, un testo nel quale si ammetteva anche la realizzazione del pilastro in cemento, in calcestruzzo, eccetera; domando ora come si possa realizzare un fabbricato con il porticato se non si possono fare i pilastri. Se sono autorizzato a progettare un fabbricato in muratura semplice, e se i pilastri debbono essere realizzati in muratura semplice, il portico non si può realizzare. Quindi noi abbiamo detto in Commissione che teniamo conto del parere del Ministero della pubblica istruzione, ma che non ne facciamo un caso di diniego o di accettazione. Voterò a favore di questo emendamento perché il testo è stato discusso per due anni, sempre prevedendosi la possibilità della progettazione dei pilastri che ora si vuole escludere: è proprio in relazione a quella possibilità che abbiamo prevista la progettazione di un fabbricato con portico.

LONGONI. Non ho titolo di votare, ma, come presentatore di una di queste proposte

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1968

di legge, sono stato invitato a partecipare alla seduta e credo di poter fare una dichiarazione. Le ragioni che l'onorevole Castellucci e l'onorevole Taverna hanno testé illustrato sono più che sufficienti per illustrare la necessità che venga approvato questo emendamento. Pertanto, la scorsa settimana, dopo appello fatto dall'onorevole Castellucci, mi sono permesso di interpellare il Governo per vedere se era possibile fargli cambiare la sua posizione sul problema. Non so se l'onorevole rappresentante del Governo, in questo momento, sia aggiornato sulle richieste ed esigenze che abbiamo presentato. In ogni caso, siccome per noi la questione è sostanziale, la prego, signor Presidente, di mettere in votazione l'emendamento, al quale assolutamente non possiamo rinunciare.

ARMAROLI. Debbo vivamente associarmi a quanto detto prima dall'onorevole Castellucci e qui ribadito dall'onorevole Longoni. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Giglia, il quale ha vissuto l'appassionato dibattito svoltosi nel corso della precedente seduta.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non potremmo rinviare a domattina il seguito della discussione, dato che l'onorevole Giglia domattina può essere presente? Egli ha seguito per anni il problema.

PRESIDENTE. Il dibattito continuerà finché non vi sarà una formale richiesta di rinvio sulla quale deciderebbe la Commissione.

ARMAROLI. Noi non possiamo rinunciare a questo emendamento. Vi sono molti precedenti. E poi credo che il Governo in questa situazione non possa non comprenderci, perché quanto noi chiediamo è anche un atto di coerenza rispetto alle diverse circolari che sono state emanate.

Vi è stata prima la circolare emanata dal ministro Romita e poi da ultimo quella emanata dal ministro Mancini, che fa rivivere i principi della circolare precedente: queste circolari sono tuttora in vigore e consentono ai geometri la possibilità di utilizzare il cemento armato per strutture semplici.

Ora, è mai possibile che dopo oltre un decennio il Parlamento non debba riconoscere competenze che il paese ha già utilizzato? Se poi consideriamo che ciò è connesso con i dispositivi della legge n. 765 del 1967, che prevede la costruzione di ampi spazi per le autorimesse, ove si richiede un metro quadrato di parcheggio per ogni metro cubo di fabbricato, è possibile che si possa imporre

di costruire un pilastro con mattoni, portando via più spazio e aumentando i costi?

Mi associo, quindi, a quanti si sono dichiarati favorevoli a questo emendamento.

BERAGNOLI. Poiché la categoria stessa ritiene che il progetto di legge che abbiamo in discussione non possa soddisfare le sue aspettative senza questo emendamento, dichiaro a questo punto che mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Fortini, Relatore, ed al rappresentante del Governo, avverto che vi è l'emendamento subordinato proposto dall'onorevole Castellucci, tendente a mantenere quanto è proposto dal suo emendamento principale, limitando l'altezza dei pilastri « a due piani consecutivi ».

FORTINI, *Relatore per la IX Commissione*. Sarei favorevole alla reinclusione della lettera c), sia per coerenza con i concetti da me esposti nella relazione svolta in sede referente, sia perché in effetti l'impiego di un pilastro in calcestruzzo armato o dei pilastri prefabbricati armati, che non siano elemento di telaio, non altera i principi fondamentali, in base ai quali è stata limitata la competenza dei geometri.

Indubbiamente la costruzione di un pilastro di questo tipo nella maggior parte dei casi può essere anche economico e può essere occasione per suggerire il collegamento dello stesso alle strutture originali; d'altronde, vige ancora la norma del controllo di queste strutture da parte di tecnici nominati dalla Prefettura.

Fatta questa premessa, anche perché il mio pensiero è stato a suo tempo espresso in forma concreta, di fronte ad una resistenza del Governo e ad un testo approvato, sia pure a maggioranza, mi rimetto a quelle che saranno le decisioni della Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Confermo la mia contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, fino alla lettera b):

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento di cui sono primi firmatari gli onorevoli Beragnoli e Castellucci:

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

« c) con pilastri in calcestruzzo armato o in blocchi prefabbricati armati non costituenti elementi di telaio, di altezza non superiore a 5 metri ».

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1968

L'onorevole Fortini, relatore, si è rimesso alla Commissione, mentre il rappresentante del Governo s'è dichiarato contrario.

Pongo in votazione l'emendamento, di cui testé ho dato lettura.

(È approvato).

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questo punto chiedo formalmente il rinvio del seguito della discussione ad una prossima seduta, riservandomi di chiedere la rimessione in Assemblea delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Questa richiesta del Governo non può che essere accolta dato che mi sembra obiettivamente giustificata dalla necessità di un esame del problema. Il seguito della discussione delle due proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO